Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Fascicolo: 2021.2.4.1.772
PG/2021/16578 del 09/07/2021

OGGETTO 3707

Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

Bologna, lì 02 luglio 2021

Alla Presidente
dell'Assemblea Legislativa
Emma Petitti

Sede

Interrogazione a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

- Per le persone non vedenti il cane-guida è un compagno di vita, oltre ad essere una indiscussa garanzia di autonomia di movimento rappresentando un elemento fondamentale per garantire alla persona non vedente la libertà di circolazione prevista dall'art. 16 della Costituzione.

- Il cane-guida, sin dai suoi primi mesi di vita, viene sottoposto ad un addestramento specifico che lo rende idoneo a servire la persona non vedente in tutte le sue attività: soprattutto quelle impreviste ed emergenziali.

RegioneEmilia-Romagna Assemblea legislativa | Gruppo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

- L’addestramento, finalizzato a tutelare al massimo la persona non vedente, ha lo scopo anche di mitigare le risposte caratteriali del cane affinché possa affrontare le diverse situazioni in cui viene impiegato al servizio della persona non vedente, mantenendo la resilienza agli impulsi e neturalità.

- Per questi importanti aspetti, già dal 1974, a livello nazionale, al cane-guida vengono riconosciuti delle prerogative e delle libertà più ampie rispetto agli altri animali d’affezione quali il libero accesso ai luoghi pubblici ed ai luoghi aperti al pubblico senza museruola, l’accesso per legge a tutte le spiagge libere od in concessione, il diritto a viaggiare su traghetti, treni, aerei con l’esonero dal pagare i supplementi di prezzo.

- Inoltre, sul tema dei trasporti, la legislazione in essere, riconoscendo la particolare importanza del cane-guida e le sue capacità a comprendere le situazioni, gli consente legittimamente di viaggiare in auto, assieme alla persona non vedente, alloggiato sul sedile posteriore senza restrizioni quali ad esempio trasportino-viaggio (risulta annoverato dal Codice della Strada quale *“animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato”)*.

- Attitudini e qualità che purtroppo vengono azzerati in circostanze specifiche e molto critiche quali ad esempio quelle relative al trasporto d’urgenza in autoambulanza a seguito di incidente o malore occorso alla persona non vedente.

- Sembrerebbe infatti che al cane-guida venga impedito di salire a bordo del mezzo di soccorso e, quel che è più grave, sembrerebbe non esserci una normativa che

disciplini queste situazioni anche in riferimento alla gestione dell'animale sia nell'immediato dell'incidente, sia durante il periodo di ricovero.

Considerato che

- Dalla normativa nazionale sembrerebbe emergere che al cane-guida debba sempre riconosciuto il diritto a seguire la persona non vedente in tutte le sue attività, nonché in tutti gli imprevisti e le disavventure in cui essa può incorrere quali appunto gli interventi in emergenza a causa di incidenti od altro;

- Tali circostanze, oltre ad aggravare la situazione già complessa per la persona non vedente che dopo l'incidente si trova a fronteggiare alcuni giorni senza il compagno di una vita, potrebbe comportare ulteriori problemi anche per il cane-guida e comprometterne le qualità acquisite nell'addestramento.

Rilevato che

- La Regione Emilia-Romagna ha già dimostrato sensibilità sul tema del "distacco" dagli animali d'affezione (c.d. "Pet Terapy") in caso di ricovero prolungato in ospedale, privato o pubblico, emendando la legge regionale 5 del 2005.

- Tale legge concede ai ricoverati di tenere con sé in ospedale i propri animali d'affezione che quindi possono accedere alle strutture ospedaliere nel rispetto dei protocolli e regolamenti interni (anche se, la stessa legge, esclude l'accesso agli animali per i reparti di medicina d'urgenza, chirurgia d'urgenza, traumatologia d'urgenza e quindi parrebbe, anche alle aree di pronto soccorso.

- il tema risulta ancora più delicato quando si parla di “distacco” tra il cane-guida e la persona non vedente trasportata d’urgenza e poi ricoverata;

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- Se è a conoscenza di tali gravi vicissitudini che subiscono le persone non vedenti all’interno della nostra regione;

- Se è intenzione della Giunta provvedere affinché si trovi una soluzione per evitare il distacco del cane-guida dalla persona non vedente in caso di incidenti o malori improvvisi di quest’ultima.

Cons. Gianni Bessi

RegioneEmilia-Romagna Assemblea legislativa | Gruppo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 5275022 - 5812
Mail: partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/gruppi/partito-democratico-bonaccini-presidenteww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico

Oggetto num. 3707

Primo Firmatario:

Gianni Bessi